



**COMUNE DI CERVESINA**  
Provincia di Pavia

**Determinazione n.30 del 29.09.2022**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per conferimento incarico legale in ordine a ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Nuova SAIR Coop.Sociale ONLUS per omesso versamento dei canoni concessori per gestione RSA "Paolo Beccaria"

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

**CIG Z6A37E6AF7**

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile dell'Unione Micropolis e degli enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana);

**PREMESSO CHE:**

- Il giorno 30 maggio 2012 il Comune di Cervesina e Nuova Sair cooperativa sociale ONLUS (d'ora in poi solo Nuova Sair) sottoscrivevano il contratto per l'affidamento della concessione della RSA Comunale (RSA "Paolo Beccaria").
- L'art. 4 del contratto stabiliva che "la concessione ha durata dal 1.12.2011 al 30.11.2019 per un totale di novantasei mensilità, salvo specifica e motivata proroga".
- A titolo di canone concessorio, Nuova Sair si impegnavano a corrispondere al Comune "la somma di € 23.000,00 (euro ventitremila/00) soggetta a rivalutazione biennale in base agli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese".
- Approssimandosi la scadenza del rapporto, con nota del 7.11.2019, il RUP segnalava a Nuova Sair che erano in corso le procedure per l'affidamento della nuova concessione e che pertanto era necessario prorogare la gestione in essere sino al 30.6.2020. La cooperativa non sollevava alcun rilievo al riguardo e proseguiva l'attività gestoria senza soluzione di continuità alle stesse condizioni stabilite dal contratto di concessione.
- L'emergenza sanitaria rallentava le tempistiche di predisposizione della procedura di gara e, di fatto, precludeva la possibilità di effettuare i sopralluoghi presso la RSA, necessari al fine di accertare lo stato dei luoghi, le eventuali esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, nonché al fine di redigere l'elenco delle opere da porre a carico dell'aggiudicatario in vista della procedura di gara.
- Con nota del 15.4.2020 il RUP e il Sindaco comunicavano quanto segue a Nuova Sair: "si ritiene [...] che debba disporsi in ordine alla concessione di una ulteriore proroga del rapporto contrattuale in essere con la Vs cooperativa per la gestione della RSA Paolo Beccaria alle condizioni attualmente in essere".
- Il contratto veniva prorogato sino al 31.12.2020 e veniva dato atto che "potrà rendersi necessaria una ulteriore proroga qualora le procedure di aggiudicazione non siano concluse".
- Nelle more del completamento della documentazione di gara si rendeva necessario disporre una ulteriore proroga sino al 30.6.2021 "o al termine previsto della conclusione delle procedure di affidamento a nuovo concessionario".
- Con nota del 23.7.2021 Nuova Sair prendeva atto dell'esigenza di prorogare ulteriormente la concessione, ma rilevava che la cooperativa "non può in alcun modo dare seguito ad una quarta fase di proroga del servizio, in quanto le attuali condizioni non ne permettono la legittima prosecuzione". Veniva rilevato che "al solo fine di poter comunque sempre venire incontro alla Spett.le Committenza, si comunica la disponibilità alla prosecuzione del servizio al solo mantenimento dei limiti assistenziali di cui ai LEA e con espressa ed irrevocabile esclusione ed esonero concesso alla Nuova Sair di:
  - o esimere quest'ultima dal versamento del canone concessorio mensile [...];

- integrale esclusione di responsabilità ed obbligazioni tutte relativamente alla Manutenzione Straordinaria di cui agli atti di gara e al Contratto, che rimarranno quindi integralmente in capo e di competenza del Comune” .
- Nuova Sair continuava, pertanto, a gestire la struttura, ma interrompeva la corresponsione del canone mensile dovuto in forza del contratto del 31.5.2012.

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- Nuova Sair ha impugnato dinanzi al TAR la comunicazione di proroga del 17.11.2020, contestandone la legittimità e chiedendo la condanna del Comune di Cervesina al risarcimento di un presunto danno connesso alle perdite subite per la gestione in proroga della RSA “Paolo Beccaria”. In tale contesto, veniva eccepito in compensazione il credito maturato dall'Amministrazione in relazione ai canoni insoluti.
- Con sentenza n. 1668 del 12.7.2022 il TAR Lombardia, Sez. IV, “Il potere dell'amministrazione di disporre quella che è comunque una proroga tecnica del contratto - stante il dichiarato scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo gestore - è stato previsto anche nel contratto di concessione: l'art. 4 - espressamente richiamato nel provvedimento di conferma del 29.6.2021 – dispone, invero, che “la concessione ha durata dal 1.12.2011 al 30.11.2019 per un totale di novantasei mensilità, salvo specifica e motivata proroga”.
- Tali previsioni – la cui legittimità non è oggetto di contestazione - subordinano la proroga all'adozione di un provvedimento “motivato”, di cui deve essere data “comunicazione scritta al concessionario”. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, esse non prevedono, quindi, che, da parte di quest'ultimo, venga prestato un consenso ulteriore rispetto quello dato con la sottoscrizione del contratto (in linea con la differente posizione delle parti delineata all'art. 18 del contratto con riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto, della revoca della concessione e del recesso unilaterale, che non è consentito al concessionario. Doc. 3 della ricorrente).
- La clausola del capitolato ha quindi attribuito all'amministrazione il potere di disporre unilateralmente una proroga tecnica del contratto di concessione, definendo preventivamente le relative condizioni e termini e ponendo altresì, in tal modo, i partecipanti alla gara nella condizione di presentare una offerta economica che comprendesse anche l'eventuale periodo di proroga.
- La censura non merita pertanto accoglimento”.
- Nulla è stato disposto in merito all'eccezione di compensazione, essendo stata integralmente rigettata la domanda risarcitoria avversaria.
- La sentenza è stata notificata in data 23.9.2022.

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

- L'Amministrazione ha sempre sollecitato il pagamento dei canoni. L'ultimo sollecito risale al 17.05.2022.
- L'arretrato maturato da Nuova Sair dal mese di luglio 2021 al mese di ottobre 2022 è pari a euro 382.068,96;
- Ad oggi, Nuova Sair sta ancora gestendo la struttura comunale e ha peraltro proposto ricorso avverso il bando di gara per l'affidamento della concessione della gestione della RSA “Paolo Beccaria”, chiedendone la sospensione, e ciò anche all'evidente fine strumentale di prolungare l'attuale regime straordinario proroga contrattuale.
- Nulla è stato corrisposto all'Amministrazione a titolo di canoni insoluti. Peraltro, la scheda struttura predisposta da Nuova Sair ai fini del calcolo del budget regionale di accreditamento dà puntualmente atto che il canone è integralmente dovuto per tutte le dodici mensilità del 2022.

**PREMESSO INFINE CHE** sussiste, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., in quanto la domanda azionata ha ad oggetto canoni di concessione.

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità che il Comune agisca in giudizio al fine di recuperare le somme non corrisposte dalla Nuova Sair ;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 29.09.2022, esecutiva, avente ad oggetto “Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Nuova SAIR Cooperativa Sociale ONLUS di Roma per omesso versamento dei canoni concessori per gestione RSA Paolo Beccaria di Cervesina. Nomina difensore ad litem”, con la quale la Giunta ha deliberato:

- 1) “ [...] di autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti di Nuova SAIR cooperativa sociale ONLUS (CF 04197741004), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Viale del Tecnopolo, n. 83, di pagare in favore del Comune di Cervesina (CF

00333900181), in persona del Sindaco pro tempore, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la somma di euro 382.068,96 oltre interessi moratori dall'insorgenza del credito sino al saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento, rifusione del contributo unificato, spese di registrazione ed ulteriori spese occorrente;

- 2) di approvare la proposta formulata dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio presso avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari & Partners – Via Larga 23, 20122 Milano, e di autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti di Nuova SAIR cooperativa sociale ONLUS (CF 04197741004), avvalendosi del patrocinio legale dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
- 3) di dare atto che l'approvazione del presente atto comporta una spesa complessiva pari ad euro 6.106,41 oltre a contributo unificato non imponibile pari a euro 607,00 per un totale di euro 6.713,41 che trova necessaria disponibilità su apposito capitolo del bilancio di previsione 2022/2024" [...];

DATO ATTO che trattandosi di prestazione di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma del d.lgs 50/2016 che prevedono:

- art.36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; omissis
- art. 32 comma 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ((o mediante scrittura privata; in caso di procedura)) negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" c.d. codice appalti ed in particolare l'art.17 che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 18.03.2022, esecutiva;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di affidare all'Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari, Via Larga 23, 20122 Milano (MI), C.F.FRRGPP50B08M109X, P.IVA 00452430184, l'incarico legale in ordine al ricorso per decreto ingiuntivo da promuovere avanti il Tribunale di Pavia contro Nuova SAIR Coop.Sociale Onlus per omesso versamento dei canoni concessori per gestione RSA Paolo Beccaria di Cervesina, ad un costo presunto di € 4.185,00 oltre ad oneri di legge (Cnapf e IVA) e a contributo unificato per iscrizione a ruolo di causa, pari ad € 607,00;
- Di imputare la spesa di € 6.713,41 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con competenza 2022:
  - Cap.1088/100 - Miss.2, Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.2.11;
- Di dare atto che, nel caso di attività allo stato non prevista o prevedibile si procederà a integrazione dell'impegno di spesa sopra specificato;
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.cervesina.pv.it](http://www.comune.cervesina.pv.it) per 15 giorni consecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

Dott.ssa Giorgia Brameri

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 29.09.2022

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Giorgia Brameri

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 29.09.2022

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Giorgia Brameri